



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

tel + 39 0432 555 223

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni della Regione FVG
Alle Comunità di montagna
Alla Comunità collinare del Friuli

e per conoscenza

Alla Direzione generale
Alla Direzione centrale finanze
Alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Alla Direzione centrale cultura e sport
Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio
Alla Direzione centrale attività produttive
Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

oggetto: Concertazione tra la Regione e gli Enti locali delle politiche di sviluppo dei territori. Finanziamento di investimenti di sviluppo dei Comuni, delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli.

1. La concertazione tra Regione e gli Enti locali per lo sviluppo del territorio prevista dalla legge regionale 20/2020

La legge regionale 20/2020 ha ridefinito, all'articolo 17, i principi generali della nuova concertazione, tenuto conto dell'avvenuto superamento delle Unioni territoriali intercomunali e della revisione delle forme associative tra enti locali, e rinviato la definizione degli aspetti di dettaglio a deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo sopra citato, in particolare, ha rivisto priorità e beneficiari della concertazione conservando la logica del confronto diretto tra la Regione e gli Enti locali.

Si ricorda, infatti, che la concertazione, come mezzo di finanziamento di investimenti collegati a politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Enti locali, trova avvio con la legge regionale 18/2015, che lo struttura come uno strumento innovativo di finanziamento alle realtà locali in aggiunta alle linee contributive ordinarie delle singole Direzioni regionali. Le linee contributive a valere sulle leggi di settore sono una realtà a sé stante che poggia, in generale, su criteri e bandi; la concertazione, invece, nel suo aspetto innovativo, ha come presupposto il confronto tra i diversi livelli di governo in un'ottica di crescita del territorio a livello locale o sovracomunale, in armonia con quello regionale.

Si richiamano di seguito i punti fondamentali contenuti all'articolo 17:

- individuazione degli enti locali che possono partecipare alla concertazione (Comuni in forma singola o associata, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli di cui alla legge regionale 21/2019);
- non cumulabilità delle risorse da concertare con altre risorse regionali e divieto di finanziamento di interventi parziali, salvo i lotti funzionali;
- previsione che, una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi;
- attribuzione alle Direzioni centrali competenti per materia della gestione della concessione e dell'erogazione delle risorse, del monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, della proroga della tempistica, nonché della verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e di ogni altro adempimento connesso e conseguente;
- richiamo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 per la rendicontazione finale degli investimenti concertati;
- rinvio a deliberazione della Giunta regionale della disciplina delle procedure della concertazione, dell'individuazione delle tipologie di quote di fondo e delle tipologie di interventi finanziabili con tali quote, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse regionali da concertare.

2. Le risorse per il triennio 2021-2023

Per la concertazione relativa al triennio 2021-2023 l'articolo 10 della legge regionale 26/2020, al comma 90, stanZIA l'importo complessivo di 162.348.820,57 euro, di cui:

- 22.685.107,61 euro per l'anno 2021;
- 72.253.425,58 euro per l'anno 2022;
- 67.410.287,38 euro per l'anno 2023.

3. La deliberazione della Giunta regionale di disciplina della procedura della concertazione

Con deliberazione n. 154 del 5 febbraio 2021 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva le procedure della concertazione, le tipologie di quote di risorse finanziabili, le modalità di presentazione delle proposte di investimento e le altre previsioni funzionali al riparto e alla gestione delle risorse da concertare recependo alcune osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali.

Nel rinviare a quanto in essa indicato nel dettaglio, soprattutto per quanto concerne le modalità e la tempistica di presentazione delle proposte di investimento e della documentazione a corollario, si ritiene utile anticipare che:

- le risorse complessive da concertare sono suddivise in tre quote: due per i Comuni (la quota "a") e la quota "c") e una per le Comunità di Montagna e Comunità collinare del Friuli (la quota "b");
- **le priorità strategiche regionali si riferiscono alla sola quota "a");**
- le proposte di investimento vanno inviate alla Direzione centrale competente per materia e, per conoscenza, alla scrivente Direzione centrale; al riguardo si evidenzia che per quanto concerne le richieste relative alla **quota "a")** le proposte vanno indirizzate: alla Direzione centrale cultura e sport se riferite alle priorità 1) e 2), alla Direzione centrale infrastrutture e

territorio se riferite alle priorità 3) e 5), alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile se riferite alla priorità 4);

- diversamente dalle passate concertazioni può essere presentata una sola proposta di investimento per quota;

- relativamente alla fruizione della **quota "a"**, per la presentazione in forma associata (finalizzata al raggiungimento delle soglie di popolazione e territorio previste) un Comune può essere presente in non più di un accordo. Il Comune che presenta domanda in forma singola per tale quota non può associarsi con altri per la presentazione di una ulteriore proposta in forma associata.

Sempre per quanto attiene ai contenuti e alla presentazione della proposta, fermo restando quanto indicato nella deliberazione in argomento (si vedano, in particolare, i punti 4, 5 e 8 della DGR 154/2021 per la presentazione di proposta a valere sulla quota "a", i punti 6 e 8 per la presentazione della proposta a valere sulla quota "b" e i punti 7 e 8 per la presentazione della proposta a valere sulla quota "c"), si chiede in via collaborativa di indicare il nome del referente tecnico al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti o integrazioni nonché di indicare anche un "titolo" dell'investimento proposto.

4. Informazioni a corollario

Si evidenziano, di seguito, alcuni chiarimenti forniti in occasione dell'esame da parte del Consiglio delle autonomie locali in merito ai contenuti della predetta deliberazione.

Priorità strategica "rivoluzione verde e transizione ecologica"

Si tratta di una delle cinque macro aree definite nel Piano di resilienza che la Regione ha proposto al Governo; anche a livello europeo, il 45% del sistema del "Recovery Fund" deve essere dedicato a queste tematiche. Esistono due importanti aspetti di intervento: il primo attiene alla resilienza del territorio, e quindi agli interventi riferiti al sistema idrografico, sia in tema di difesa dalle alluvioni che di ottimizzazione di gestione della risorsa idrica. Il secondo aspetto riguarda la resilienza dal punto di vista del servizio idrico integrato e quindi i sistemi di acquedotti, fognature e depurazione.

Poiché si tratta di valutazioni di area vasta, si invitano le amministrazioni locali, prima di presentare formalmente le domande, a interpellare la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al fine di evitare eventuali problematiche successive.

Altri argomenti che riguardano la resilienza del territorio sono il tema della gestione del ciclo dei rifiuti e il tema dell'amianto.

Un ulteriore aspetto riguarda l'obiettivo di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, quindi la società dovrebbe essere così virtuosa da trasformare tutte le attività antropiche in modo che le emissioni dei gas arrivino a zero, il che significa diminuirle del 5% ogni anno da qui al 2050.

Un altro tema sfidante, che potrebbe riguardare sia i Comuni singoli che le Comunità di montagna o le aree più vaste, è quello delle "smart grid", ovvero la messa in rete di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, utenze di consumo e trasmissione dell'energia stessa. Nelle zone montane è già stato realizzato un sistema di teleriscaldamento con un impianto di produzione a biomasse e una rete che serve per le utenze pubbliche.

In riferimento al tema della mobilità elettrica esiste un progetto europeo che riguarda solo i quattro Comuni ex capoluogo, mentre per gli altri Comuni il discorso di acquistare mezzi elettrici e realizzare infrastrutture di ricarica potrebbe rappresentare una tematica interessante.

Si precisa, infine, che gli interventi su rotaia non sono ricompresi nella priorità relativa a rivoluzione verde e transizione ecologica, che comprende solo gli argomenti precedentemente elencati.

Studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità è previsto dalla deliberazione sopra citata a corredo della proposta di investimento. Si specifica che, almeno per la prima concertazione 2021-2023, il documento predetto può riferirsi ad una relazione con descrizione sufficientemente chiara dell'intervento e con un quadro economico di massima e cronoprogramma, non si fa quindi riferimento allo studio di fattibilità tecnico-economica come disciplinato dal Codice degli appalti. La presentazione di una relazione sufficientemente dettagliata deve essere tale da consentire alle Direzioni regionali la chiara comprensione dell'intervento richiesto a finanziamento e la distribuzione temporale. Questo consentirà una valutazione più consapevole in ordine al riparto e, successivamente, un più rapido impegno delle risorse da parte della Regione. La presentazione dello studio così come indicato si collega con la previsione, inserita nella legge regionale 20/2020, relativa al divieto di modificare l'oggetto una volta concertato. Si è inteso così evitare le difficoltà riscontrate con le precedenti concertazioni quando nella scheda di proposta degli investimenti veniva presentato solamente il titolo dell'oggetto, sovente formulato in modo generico che talvolta richiedeva successivi interventi di riformulazione.

Interventi a valere sulla quota "b)"

Diversamente da quanto espressamente previsto per gli interventi dei Comuni a valere sulla quota "a)" - per i quali la deliberazione in argomento precisa che l'aspetto sovracomunale non può tradursi nella somma di più interventi dello stesso tipo nei vari Comuni che intendono accedere alla concertazione in forma associata - nel caso degli investimenti a valere sulla quota "b)" la proposta potrebbe riferirsi all'intervento su un solo Comune, oppure a interventi dello stesso tipo su più Comuni dell'area di riferimento, purché rientranti in un'unica proposta omogenea di tutela e sviluppo e di competenza della medesima Direzione centrale.

5. Documentazione utile

In via collaborativa si riporta in allegato la documentazione utile costituita da:

- art. 17 della legge regionale 20/2020 (concertazione delle politiche di sviluppo);
- estratto della DGR n. 154 del 5 febbraio 2021;
- elenco di tutti i Comuni della Regione con l'indicazione della popolazione e del territorio per l'individuazione - ai fini della presentazione delle proposte a valere sulla quota "a)" - dei Comuni che possono accedere in forma singola.

Distinti saluti

Il Direttore centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell'immigrazione
Gabriella Lugarà

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)